



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento in materia di
SICUREZZA SUL LAVORO**

GRUPPO  24 ORE

NEWS E APPROFONDIMENTI

Sicurezza in agricoltura

LA DENUNCIA INFORTUNI NEL SETTORE AGRICOLTURA

Con Circolare 24 settembre 2018, n. 37 l'Inail informa che è disponibile, a decorrere dal 1° ottobre 2018, il servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio online per i datori di lavoro del settore agricoltura. Ricorda inoltre l'Istituto che i soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo in questione sono i datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell'Inps.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnic24", 28 settembre 2018)

4

Sicurezza sostanze chimiche

LA REGIONE LOMBARDA VERIFICA IL RISPETTO DEL REGOLAMENTO REACH SULLE SOSTANZE CHIMICHE

E' mutata la disciplina sulla sicurezza sul lavoro per quanto riguarda le sostanze chimiche; con l'emanazione del Regolamento Reach, infatti, si è realizzata una vera svolta epocale in questo ambito con un preciso obiettivo: migliorare le performance della valutazione del rischio chimico, responsabilizzando maggiormente produttori e distributori e innalzando il livello qualitativo delle informazioni contenute nelle schede di sicurezza (Sds).

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 27 settembre 2018)

10

Sicurezza e giurisprudenza - 1

LA NOMINA DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA È VALIDA ANCHE SE È DIPENDENTE DELL'IMPRESA ESECUTRICE

Con la sentenza del 29 agosto 2018, n. 39102, la Corte di cassazione, sez. IV pen., ha espresso un interessante orientamento circa la validità della nomina di coordinatore per l'esecuzione dei lavori edili conferita a un dipendente dell'impresa esecutrice, fornendo così un indirizzo interpretativo sulla portata dell'articolo 89, comma 1, lett. f), del Testo Unico della sicurezza n.81/2008, che appare invero destinato a suscitare un nuovo dibattito.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 13 settembre 2018)

12

Sicurezza e giurisprudenza - 2

PER I LAVORI IN CASA LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE PESA SUL COMMITTENTE

Nell'appalto dei lavori edili, anche di modesta entità, è sempre più frequente l'individuazione della responsabilità penale del committente in caso di infortunio sul lavoro.

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 26 settembre 2018)

14

Sicurezza e giurisprudenza - 3

LE INCOMPATIBILITÀ AL RUOLO DI CSE

La Corte di Cassazione, sez. IV pen. con la sentenza 24 settembre 2018, n. 40949 è ritornata nuovamente sulla delimitazione delle posizioni di garanzia ricoperte dalle figure apicali della prevenzione del c.d. sistema cantiere.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Cantieri24", 4 ottobre 2018)

16

Sicurezza e giurisprudenza - 4

APPALTI, MANODOPERA E SICUREZZA: ESCLUSA L'IMPRESA CHE NON SEPARA I COSTI NELL'OFFERTA

Le corrette modalità di formulazione dell'offerta con riferimento ai due elementi del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali continuano ad essere oggetto di dibattito e di contrastanti interventi giurisprudenziali.

(Roberto Mangani, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano di Edilizia e Territorio", 3 ottobre 2018)

20

Sicurezza e trasporti

CISTERNE PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Pubbligate alcune Norme tecniche riguardanti le Cisterne per il trasporto di merci pericolose.

(Francesca Sartori, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 17 settembre 2018)

24

Sicurezza e professioni

POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO, IL GARANTE PRIVACY DÀ IL VIA LIBERA ALLO SCHEMA DI DECRETO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

Il Garante della privacy, con provvedimento del 19 luglio 2018 (newsletter 10.9.2018), ha dato il nulla osta alla schema di decreto ministeriale che intende introdurre un regolamento speciale in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale della Polizia di Stato, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in attuazione del testo unico di sicurezza sul lavoro del 2008.

(Pietro Gremigni, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 12 settembre 2018)

26

Sicurezza e amianto

I BENEFICI ASSISTENZIALI PER LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO

Con Circolare 21 settembre 2018, n. 36 l'Inail ha fornito importanti indicazioni per l'accesso alla prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi per il triennio 2018-2020.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 25 settembre 2018)

27

Sicurezza e autotrasporto

FORMAZIONE PER GLI AUTOTRASPORTATORI, DAL 25 SETTEMBRE LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2018, pubblicato nella G.U. del 9 agosto 2018, ha reso rese note le modalità operative per la erogazione dei fondi destinati al finanziamento di progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto (9, 6 milioni di euro per il corrente anno).

(Antonio Carlo Scacco, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 10 settembre 2018)

29

ESPERTO RISPONDE

I QUESITI DEGLI ABBONATI DI TECNICI24

Una selezione dei quesiti più interessanti giunti in Redazione.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Sicurezza24”, 6 settembre 2018)

31

GLI EVENTI DELLA FONDAZIONE

38

RASSEGNA DI NORMATIVA

39



News e approfondimenti

Sicurezza
in agricoltura

4

La denuncia infortuni nel settore agricoltura

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 28 settembre 2018)

Con Circolare 24 settembre 2018, n. 37 l'Inail informa che è disponibile, a decorrere dal 1° ottobre 2018, il servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio online per i datori di lavoro del settore agricoltura. Ricorda inoltre l'Istituto che i soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo in questione sono i datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell'Inps.

Molto sofisticato e funzionale risulta essere il nuovo applicativo. Per fare un esempio, una volta scelta la funzione "Nuova denuncia/comunicazione di infortunio online" e inseriti il codice fiscale del lavoratore infortunato e la data evento, è possibile verificare se per lo stesso evento risulta una denuncia/comunicazione già inviata o in lavorazione a fini assicurativi o una comunicazione di infortunio già inviata a fini statistici e informativi. In particolare, se per lo stesso evento risulti già pervenuta una comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi, i dati della comunicazione stessa saranno riportati nelle corrispondenti sezioni della denuncia/comunicazione di infortunio per il completamento e invio.

Nel caso invece in cui sia stata erroneamente scelta la funzione "Comunicazione di infortunio" - in presenza, per esempio, di un periodo di prognosi del certificato medico superiore a tre giorni, escluso il giorno dell'evento utilizzando una specifica funzionalità descritta nel manuale della comunicazione di infortunio telematica i dati inseriti nella comunicazione stessa verranno trasferiti nella denuncia/comunicazione di infortunio.

Il servizio telematico della denuncia/comunicazione di infortunio provvede in automatico alla trasmissione della denuncia alla Sede Inail competente in base al criterio del domicilio dell'infortunato e ai dati inseriti nei moduli interattivi.

Precisa poi l'Inail, nella circolare in esame, che per gli intermediari del datore di lavoro agricolo e

loro delegati è obbligatorio allegare, in formato pdf, la delega conferita dal datore di lavoro per conto del quale la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere inoltrata, in quanto in mancanza di tale allegato il sistema non ne consente l'inoltro.

Da ultimo l'Istituto informa che, al momento, non sono disponibili per il settore agricoltura le funzionalità di inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio offline tramite file né il servizio telematico di denuncia di malattia professionale. In attesa della messa a disposizione dei relativi servizi telematici, tali ultime denunce dovranno essere ancora inoltrate all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata (Pec).

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Circolare del 24-09-2018, n. 37 –
Denuncia/comunicazione di infortunio telematica per il settore agricoltura.

Oggetto: Denuncia/comunicazione di infortunio telematica per il settore agricoltura.

Quadro normativo

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Titolo II - L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'agricoltura.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge del 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 25.
- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 29 maggio 2001: "Modalità operativa per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli". Articolo 1, comma 7.
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale". Articolo 64.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2005: "Modifica dell'articolo 53 del "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124.
- Circolare Inail 11 ottobre 2005, n. 44: "Denuncia di infortunio per via telematica: modalità di acquisizione del certificato medico. Modifica dell'articolo 53 del Testo unico approvata con decreto interministeriale del 15 luglio 2005".
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Articoli 8, comma 1, e 18, comma 1, lettera r, e comma 1 bis.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011: "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni".
- Circolare Inail 27 giugno 2013, n. 34: "Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 3, d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l'adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1° luglio 2013. Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione".
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151: "Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 21, comma 1, lettere e) ed f).
- Circolare Inail 30 novembre 2015, n. 81: "Adeguamento dei sistemi di autenticazione Inail per l'accesso ai servizi online. Nuove modalità di accesso ai servizi riservati alle aziende. Nuovi servizi per gli utenti Cittadino con credenziali dispositive".

- Circolare Inail 23 dicembre 2015, n. 92: "Abolizione registro infortuni. Rilascio "cruscotto infortuni". Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio".
- Circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10: "Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d). e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965".
- Circolare Inail 12 ottobre 2017, n. 42 "Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell'art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative".

Premessa

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011[1] ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, deve avvenire esclusivamente in via telematica.

A tale scopo, l'Inail ha posto in essere, nel corso degli ultimi anni, le attività necessarie per la progressiva messa a disposizione dei servizi telematici per le categorie di utenti interessati.

Servizio di denuncia/comunicazione di infortunio per il settore agricoltura

Nel quadro di attività sopra delineato è disponibile, a decorrere dal 1° ottobre 2018, il servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio online per i datori di lavoro del settore agricoltura.

Soggetti tenuti all'obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio

I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo in questione sono i datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell'Inps.

Il suddetto Istituto, infatti, provvede sia alla riscossione dei contributi di previdenza e assistenza sociale e assicurativi, sia all'accertamento dell'appartenenza al settore agricoltura[2].

La denuncia/comunicazione può essere effettuata anche dagli intermediari[3] e dai loro delegati.

Applicativo per la gestione dei datori di lavoro agricolo

Il rilascio del suddetto servizio telematico è stato preceduto dalla realizzazione dell'applicativo "Gestione DL agricolo" che contiene i dati anagrafici delle diverse tipologie di datori di lavoro del settore agricoltura (aziende agricole, coltivatori diretti, mezzadri, piccoli coloni partecipanti familiari, imprenditori agricoli professionisti) ed è aggiornato con i dati forniti dall'Inps con cadenze periodiche[4].

Istruzioni per l'accesso al servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio.

I datori di lavoro del settore agricoltura, per l'accesso ai servizi telematici Inail, devono essere in possesso del profilo di "Utente con credenziali dispositive", acquisibile tramite il servizio "Richiedi credenziali dispositive" disponibile sul portale www.inail.it, oppure effettuando l'accesso con una delle modalità di seguito riportate:

-Spid

-Pin Inps

-Carta Nazionale dei Servizi (Cns)

In alternativa, può essere presentata richiesta alle Sedi territoriali dell'Inail previa compilazione dell'apposito modulo reperibile nel portale alla sezione "ATTI E DOCUMENTI" -> "Moduli e modelli", sottosezione "PRESTAZIONI", voce "Altri moduli".

Per ogni opportuna informazione si rinvia alle istruzioni riportate nella sezione "SUPPORTO" -> "Guide manuali operativi", sottosezione "Servizi online - Istruzioni per l'accesso".

Gli intermediari e i loro delegati possono accedere al servizio per l'inoltro della

denuncia/comunicazione di infortunio per il settore agricoltura con le credenziali già in loro possesso e utilizzate per effettuare gli adempimenti per conto delle aziende in delega (Consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, associazioni di categoria, ecc.).

Si ritiene importante precisare che, una volta effettuato l'accesso al nuovo servizio e dopo la conferma di presa visione dell'informativa, il servizio visualizza i campi codice fiscale utente, precompilato e non editabile, e codice fiscale azienda, da valorizzare con il codice fiscale alfanumerico o numerico.

Per la ricerca di ditte individuali è possibile inserire soltanto il codice fiscale alfanumerico del datore di lavoro corrispondente all'utenza di accesso, in quanto non è possibile ricercare una ditta individuale con codice fiscale diverso dall'utente.

Se dalla ricerca il datore di lavoro agricolo non risulta censito negli archivi dell'Istituto, il datore di lavoro stesso o gli intermediari/delegati potranno inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio soltanto dopo avere inserito il datore di lavoro in questione attraverso il servizio online "Gestione DL Agricolo" [5].

Si ritiene opportuno evidenziare che, una volta scelta la funzione "Nuova denuncia/comunicazione di infortunio online" e inseriti il codice fiscale del lavoratore infortunato e la data evento, è possibile verificare se per lo stesso evento risulta una denuncia/comunicazione già inviata o in lavorazione a fini assicurativi o una comunicazione di infortunio già inviata a fini statistici e informativi[6].

In particolare, se per lo stesso evento risulti già pervenuta una comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi, i dati della comunicazione stessa saranno riportati nelle corrispondenti sezioni della denuncia/comunicazione di infortunio per il completamento e invio.

Nel caso in cui sia stata erroneamente scelta la funzione "Comunicazione di infortunio" - in presenza, per esempio, di un periodo di prognosi del certificato medico superiore a tre giorni, escluso il giorno dell'evento utilizzando una specifica funzionalità descritta nel manuale della comunicazione di infortunio telematica i dati inseriti nella comunicazione stessa verranno trasferiti nella denuncia/comunicazione di infortunio[7].

Il servizio telematico della denuncia/comunicazione di infortunio provvede in automatico alla trasmissione della denuncia alla Sede Inail competente in base al criterio del domicilio dell'infortunato e ai dati inseriti nei moduli interattivi[8].

Si precisa che per gli intermediari del datore di lavoro agricolo e loro delegati è obbligatorio allegare, in formato pdf, la delega conferita dal datore di lavoro per conto del quale la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere inoltrata, in quanto in mancanza di tale allegato il sistema non ne consente l'inoltro.

Si informa che, al momento, non sono disponibili per il settore agricoltura le funzionalità di inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio offline tramite file né il servizio telematico di denuncia di malattia professionale.

In attesa della messa a disposizione dei relativi servizi telematici, tali ultime denunce dovranno essere ancora inoltrate all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata (Pec).

Istruzioni per i lavoratori

Anche per il settore agricoltura, in caso di infortunio il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

In tal modo il lavoratore assolve all'obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio occorso, anche se di lieve entità.

Nel caso in cui non disponga del numero identificativo del certificato, il lavoratore dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea[9].

Ricerca certificato medico

Si ricorda, inoltre, che dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'Inail il certificato medico di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

La certificazione medica, infatti, è acquisita telematicamente dall'Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro, e loro delegati e intermediari, attraverso il servizio online "Ricerca certificati medici" oppure tramite l'omonima funzione presente nella "Comunicazione di infortunio" online.

I datori di lavoro, i delegati e i loro intermediari possono ricercare la certificazione medica trasmessa all'Inail tramite i seguenti dati obbligatori:

- codice fiscale del lavoratore*
- numero identificativo del certificato medico*
- data di rilascio del certificato medico.*

Se il certificato è presente, l'applicativo rende disponibile il documento in formato pdf che può essere acquisito dall'utente.

Resta fermo per il datore di lavoro l'obbligo di trasmettere la denuncia/comunicazione di infortunio entro i termini previsti dalla norma.

Si ritiene opportuno segnalare che se il certificato è stato inoltrato all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria via Pec, lo stesso potrebbe non essere immediatamente disponibile nell'applicativo di consultazione dei certificati.

In questo caso, il datore di lavoro deve comunque trasmettere la denuncia/comunicazione di infortunio, indicando negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.

Assistenza e ulteriori indicazioni agli utenti

Per informazioni generali e assistenza sulla procedura di acquisizione delle credenziali o sull'utilizzo degli applicativi è possibile rivolgersi al Conctat Center Inail, al numero 06.6001, disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile con i costi previsti dal piano tariffario del proprio gestore telefonico.

Inoltre, nella sezione "SUPPORTO" del portale Inail (www.inail.it) sono disponibili:

- "Inail risponde", servizio per richieste di informazioni o chiarimenti sull'utilizzo dei servizi online, approfondimenti normativi e procedurali, segnalazioni o richieste di integrazione sui contenuti informativi del portale*
- "Guide e manuali operativi".*

Decorrenza dell'obbligo

L'obbligo di avvalersi esclusivamente del servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio decorre dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare sul sito dell'Istituto.

Rimane comunque valido, ai fini dell'adempimento in parola, l'eventuale inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio effettuato mediante il predetto servizio a partire dalla data di rilascio a quella di entrata in vigore delle nuove modalità di trasmissione telematica sopra indicata.

** * **

Per ulteriori informazioni si rinvia al suddetto portale Inail nel quale sono disponibili, in apposite sezioni e sottosezioni, sia i citati manuali operativi, sia la relativa modulistica[10].

[1] Cfr articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

[2] Con il suddetto Istituto è stata stipulata una convenzione per la regolamentazione dello scambio dei dati anagrafici e delle informazioni dei predetti soggetti, per finalità istituzionali, nel rispetto della normativa in tema di privacy.

[3] Consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, associazioni di categoria, ecc. in possesso di delega conferita dal datore di lavoro per gli adempimenti nei confronti dell'Istituto.

[4] Il predetto applicativo è stato messo a disposizione dei datori di lavoro agricolo il 12 ottobre 2017, a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi, introdotto, anche per il settore agricoltura, dall'articolo 18, comma 1, lettera r, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. Al riguardo, cfr. circolare Inail 12 ottobre 2017, n. 42.

[5] Il manuale utente del servizio online "Gestione DL Agricolo" è disponibile nel portale Inail nella sezione "SUPPORTO" -> "Guide e manuali operativi", sottosezione "PREVENZIONE".

[6] Per ulteriori dettagli si rinvia al manuale utente disponibile nel portale Inail, sezione "SUPPORTO" -> "Guide e manuali operativi", sottosezione "Infortuni sul lavoro e malattie professionali".

[7] Reperibile nel portale dell'Istituto, sezione "Supporto" -> "Guide e manuali operativi".

[8] Cfr. circolare Inail 24 agosto 2004, n. 54.

[9] Cfr. circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10, relativa anche alle nuove modalità di assolvimento dell'obbligo previsto a carico del lavoratore ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

[10] I manuali sono reperibili nelle specifiche sottosezioni della sezione "SUPPORTO" -> "Guide e manuali operativi". La modulistica è reperibile nella sezione "ATTI E DOCUMENTI" -> "Moduli e modelli", sottosezione "PRESTAZIONI".

La regione Lombardia verifica il rispetto del regolamento Reach sulle sostanze chimiche

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 27 settembre 2018)

Nel corso degli ultimi è profondamente mutata la disciplina sulla sicurezza sul lavoro per quanto riguarda le sostanze chimiche; con l'emanazione del Regolamento europeo n. 1907/2006 (cosiddetto Reach), infatti, si è realizzata una vera svolta epocale in questo ambito con un preciso obiettivo: migliorare le performance della valutazione del rischio chimico, responsabilizzando maggiormente produttori e distributori e innalzando il livello qualitativo delle informazioni contenute nelle schede di sicurezza (Sds).

Gli effetti si sono già visti con le importanti modifiche apportate al Testo unico della sicurezza sul lavoro n.81/2008, ma ora anche la macchina dei controlli sul rispetto delle disciplina del Reach che diventa sempre più operativa; la Regione Lombardia, infatti, con il Decreto 25 luglio 2018, n. 10838, ha dettato le "Linee guida per la verifica degli scenari di esposizione di una sostanza ai sensi del Regolamento n. 1907/2006 (Reach)".

Il provvedimento rappresenta un importante tassello del Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e ha quale finalità fornire al personale delle Agenzie di Tutela della Salute (Ats), ma anche alle stesse imprese, uno strumento per la verifica dei requisiti richiesti per gli scenari di esposizione (Se) allegati alla scheda dati di sicurezza di una sostanza.

Scenari di esposizione e obblighi dei datori di lavoro utilizzatori.

Bisogna ricordare che secondo quanto stabilisce l'allegato I del Reach (par. 0.7) uno scenario di esposizione è l'insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di gestire l'esposizione delle persone e dell'ambiente.

Il Regolamento Reach coinvolge, però, anche i datori di lavoro che sono utilizzatori a valle di sostanze chimiche, i quali sono tenuti a verificare se il proprio uso rientra fra gli usi identificati e se le proprie condizioni operative e le misure di gestione del rischio sono conformi a quelle descritte nello scenario di esposizione.

Come precisato nel Decreto n. 10838/2018, se il proprio uso non è coperto dagli usi descritti negli

scenari di esposizione e si intende proseguire con l'uso non identificato dai propri fornitori, occorre predisporre una relazione sulla sicurezza chimica salvo quanto previsto dall'articolo 37 par. 4 del Reach, oltre che a tener conto di tale utilizzo ai fini della valutazione dei rischi secondo quanto prevede il Dlgs n.81/2008.

Verifiche e sistema sanzionatorio.

Nel Decreto n.10838/2018, quindi, è riportata un'articolata check list che prevede numerosi controlli che il personale ispettivo sarà tenuto a compiere in questo ambito, con l'obiettivo anche di uniformare le ispezioni a livello regionale.

Occorre osservare ancora che ulteriori disposizioni in materia si rintracciano nell'Accordo Stato – Regioni del 29 ottobre 2009, n. 181, che stabilisce le linee di indirizzo per sviluppare un armonico sistema dei controlli per l'attuazione del Regolamento Reach, e nel Decreto n. 977/2016 della Regione Lombardia.

Bisogna rilevare, infine, che rientra nelle competenze delle Ats l'irrogazione di sanzioni per violazioni commesse sul territorio lombardo al Regolamento Reach e che dette violazioni potrebbero avere un riflesso anche sul piano della disciplina sugli agenti chimici contenuta nel Dlgs n.81/2008 e nelle altre norme in materia.

La nomina di coordinatore per la sicurezza è valida anche se è dipendente dell'impresa esecutrice

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 13 settembre 2018)

Con la sentenza del 29 agosto 2018, n. 39102, la Corte di cassazione, sez. IV pen., ha espresso un interessante orientamento circa la validità della nomina di coordinatore per l'esecuzione dei lavori edili conferita a un dipendente dell'impresa esecutrice, fornendo così un indirizzo interpretativo sulla portata dell'articolo 89, comma 1, lett. f), del Testo Unico della sicurezza n.81/2008, che appare invero destinato a suscitare un nuovo dibattito.

Com'è noto, la figura del coordinatore occupa una posizione centrale nella strategia di prevenzione dei rischi di natura interferenziale che si registrano negli appalti di lavori edili, tant'è vero che l'articolo 92 gli attribuisce una delicata funzione di alta vigilanza, con molteplici compiti di controllo e di natura impeditiva.

Professionalità e autonomia del coordinatore

Proprio per tale ragione il Dlgs n.81/2008 da un lato stabilisce una serie di requisiti tecnico – professionali che coloro che intendono ricoprire tali ruoli devono possedere, mentre dall'altro fissa anche una serie di ipotesi d'incompatibilità per il coordinatore per l'esecuzione finalizzate a garantirne una piena autonomia nello svolgimento delle funzioni attribuite a esso.

Si consideri, infatti, che come sottolineato dai giudici di merito nel caso de quo – relativo al decesso di un passante travolto da un mezzo pesante in movimento all'interno di un cantiere – il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è naturalmente titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano delicati compiti di vigilanza tra cui la verifica del rispetto di tale disciplina da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Validità della nomina di coordinatore conferita al dipendente dell'impresa esecutrice

Per il corretto svolgimento di tali compiti l'articolo 89, comma 1, lett. f), del Dlgs n.81/2008 stabilisce quindi che il coordinatore per l'esecuzione è il «soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente

periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice».

Secondo la Cassazione la violazione di tali requisiti richiesti per l'assunzione della qualifica non determina l'esclusione della posizione di garanzia allorquando sia stato formalmente acquisito tale incarico, come nel caso de quo.

Inoltre, la sanzione dell'inefficacia della nomina dedotta dalla difesa non è prevista nella normativa di riferimento; ne deriva, quindi, che nel caso di specie l'imputato aveva un preciso obbligo di vigilanza che doveva essere esercitato sull'area di cantiere in cui erano in corso di svolgimento le attività lavorative, verificando l'osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza che aveva egli stesso firmato per quel cantiere.

In definitiva, quindi, secondo i giudici di legittimità la nomina è da considerarsi comunque valida qualora l'incarico di coordinatore per l'esecuzione sia attribuito a un soggetto che è il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il Rspg da lui designato.

In tali ipotesi, pertanto, pur se sussiste un vizio derivante dall'incompatibilità – salvo il caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice – secondo i giudici la nomina è ancora efficace. Invero, tale indirizzo interpretativo non mancherà di alimentare un nuovo filone dottrinale con posizioni probabilmente non concordi, ma è indubbio che un'interpretazione di segno contrario aprirebbe un pericoloso varco che, per altro, la norma in questione non contempla.

Per i lavori in casa la messa in sicurezza del cantiere pesa sul committente

(Luigi Caiazza, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 26 settembre 2018)

Nell'appalto dei lavori edili, anche di modesta entità, è sempre più frequente l'individuazione della responsabilità penale del committente in caso di infortunio sul lavoro.

14

In tal senso si sta orientando la giurisprudenza, per cui un committente che si definisca "non professionale", come quello che appalta lavori di tipo domestico, quali ristrutturazioni, pitturazione, in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori, cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza prima della realizzazione delle opere, ha l'onere generalissimo di mettere l'appaltatore nella condizione di operare in sicurezza.

In tal senso, si ora è espressa anche la Corte di cassazione, Quarta Sezione Penale, con la sentenza n. 40922/18 depositata il 25 settembre scorso, nel decidere il ricorso presentato da una committente avverso le sentenze dei giudici di primo e secondo grado.

Nel caso esaminato dalla Corte era risultato che la ricorrente aveva commissionato ad una impresa edile i lavori di pitturazione delle pareti esterne di un villino di sua proprietà. L'appaltatore il giorno dell'infortunio, mentre eseguiva i lavori precipitava da un'apertura posta sulla pavimentazione esterna che costituiva la luce di uno scantinato, originariamente coperta da tavole, nel frattempo rimosse da altro operaio, per cui l'apertura stessa veniva riparata solo da un pannello in polistirolo, il quale, non reggendo al peso, si rompeva facendo precipitare l'appaltatore, che si feriva mortalmente.

Come anticipato, i giudici di legittimità, nello stabilire che sul committente gravava il dovere di sicurezza in relazione all'esecuzione del contratto di appalto, nel caso di specie hanno individuato: la mancata predisposizione di un piano di valutazione dei rischi; il mantenimento dell'apertura sul piano di calpestio del camminamento intorno al villino, senza efficace protezione dal rischio di caduta; la mancata vigilanza dello stato di fatto esistente in cantiere; la mancata informazione delle maestranze presenti sui luoghi. Si tratta di obblighi, in qualche caso di esclusiva competenza del datore di lavoro, non ottemperati dal committente, che non può dirsi esente per il fatto che il

lavoro commissionato attenesse ad una realtà lavorativa di natura "domestica", essendo titolare ex lege di una posizione di garanzia, ed essendosi il sinistro prodotto in assenza della designazione di un responsabile dei lavori.

Da qui l'affermazione secondo cui sul committente incombe l'obbligo non solo di segnalare i pericoli, ma anche quello di provvedere alla loro eliminazione prima dell'inizio dell'attività, così da consentire a colui al quale siano affidati i lavori di assumere, quale datore di lavoro, i rischi propri delle lavorazioni e non anche quelli derivanti dalla conformazione dei luoghi. Ne deriva anche che solo nell'ipotesi in cui l'oggetto dell'incarico includa la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, è possibile per il committente essere esente da responsabilità. Pertanto, quest'ultima resta in capo al committente quando l'incarico sia conferito per la sola esecuzione delle opere, non estendendosi espressamente ai rischi preesistenti.

Le incompatibilità al ruolo di CSE

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Cantieri24", 4 ottobre 2018)

La Corte di Cassazione, sez. IV pen. con la sentenza 24 settembre 2018, n. 40949 è ritornata nuovamente sulla delimitazione delle posizioni di garanzia ricoperte dalle figure apicali della prevenzione del c.d. sistema cantiere.

16

Com'è noto il D.Lgs. 81/08, assegna al datore di lavoro, al committente, al coordinatore per la progettazione (CSP) e a quello per l'esecuzione (CSE) ruoli di primaria importanza ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei lavori edili; la giurisprudenza già da tempo ha assunto consolidati orientamenti sui confini che caratterizzano le responsabilità di ciascuno di essi e in quest'occasione, come vedremo, la S.C. di Cassazione ha aggiunto alcuni ulteriori tasselli che contribuiscono ad avere una visione più chiara degli obblighi fondamentali che gravano su tali soggetti e, al tempo stesso, ha focalizzato ulteriormente i tratti distintivi della delega di funzioni che, invero, molto frequentemente è utilizzata più come strumento di "schermatura" per il delegante da possibili sanzioni che non come misura prevenzionale.

La vicenda processuale

La vicenda affrontata dai Giudici di legittimità riguarda la morte di un lavoratore all'interno di un cantiere a causa del crollo del muro del fabbricato adiacente; F.B., direttore tecnico dell'impresa esecutrice dei lavori veniva, infatti, travolto da grossi e pesanti frammenti che ne cagionavano il decesso.

Il Tribunale di Messina riteneva come responsabili dell'accaduto C.L., nella sua qualità di datore di lavoro del lavoratore deceduto, A.S., nella sua qualità di coordinatore per la progettazione, e G.B.C., in quanto progettista e direttore dei lavori, nonché coordinatore per l'esecuzione, del reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p.

Successivamente la Corte d'Appello di Messina in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto per non aver commesso il fatto il datore di lavoro C.L. e il coordinatore per la progettazione A.S. dai reati rispettivamente ascritti ed ha confermato la declaratoria di penale responsabilità di G.B.C.

Avverso tale decisione quest'ultimo ha, così, proposto ricorso per cassazione, censurando l'operato dei giudici di merito sotto vari profili; anche le parti civili hanno presentato ricorso.

In particolare G.B.C. ha lamentato, tra l'altro, un vizio di motivazione sulla condotta colposa del F.B., facendo rilevare l'illogicità dell'affermazione della Corte d'Appello nella parte in cui ha ritenuto che la condotta del F.B. non fosse stata di natura e portata tale da consentire di mitigare la sanzione irrogata, in quanto non sarebbe emerso in maniera chiara a che distanza egli si trovasse dal bobcat al momento del sinistro e quale incidenza potesse avere avuto l'eventuale sua pericolosa vicinanza al mezzo rispetto all'evento mortale; a suo avviso, al contrario, il frammento di muro, rimbalzando sul tetto del bobcat, ha travolto il F.B., e non avrebbe mai potuto rimbalzare così lontano da attingerlo al di fuori della distanza di sicurezza dalla quale egli avrebbe dovuto trovarsi.

Le parti civili, invece, hanno lamentato in ordine alla posizione del C.L. la violazione di legge e vizio di motivazione in materia di delega di funzioni ex art. 16 del D.Lgs. 81/08, facendo rilevare che la sentenza impugnata pone, erroneamente, a fondamento dell'assoluzione del C.L., come accennato datore di lavoro del lavoro del lavoratore deceduto, la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro conferita proprio a F.B., ritenuta - in difformità dal primo giudice - efficace.

Espongono ancora che l'istituto della delega di funzioni, benché riconosciuto dalla giurisprudenza anche prima dell'introduzione del citato art. 16, necessita di specifici requisiti per individuarne la sussistenza, nel caso mai emersi, visto che agli atti del processo non vi è alcun documento espresso di delega di funzioni, certo ed inequivoco, idoneo a provare che il C.L. avesse trasferito al F.B. tutti i compiti di natura tecnica e di controllo in materia di sicurezza e prevenzione, né alcun atto sottoscritto dal F.B. di accettazione di detti compiti.

Fanno rilevare, inoltre, che tale delega non può essere desunta dalle mansioni di fatto svolte dal F.B. in cantiere, secondo quanto riferito da vari testimoni; egli rivestiva semplicemente la qualifica di direttore tecnico dell'impresa, come indicato nel documento di notifica preliminare inviato dal committente all'ASL; per altro, sempre ad avviso delle parti civili, in ogni caso la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Ulteriori censure sono mosse, inoltre, sull'assoluzione di A.S.; erroneamente la Corte territoriale ha affermato la completezza e adeguatezza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) sulla base della dichiarata idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) mentre, invece, risulta carente della valutazione in ordine all'adeguatezza e la correttezza del PSC rispetto alla complessità dell'opera ed alle eventuali fasi critiche del processo di sbancamento del terreno adiacente al fabbricato.

I Giudici di legittimità hanno, tuttavia, ritenuto come infondato il ricorso presentato dal CSE mentre in ordine ai rilievi mossi dalle parti civili hanno disposto l'annullamento con rinvio per quanto riguarda il datore di lavoro e ritenuto, invece, infondato il ricorso relativo a A.S. in quanto nella sua

qualità di coordinatore per la progettazione era privo di competenze o responsabilità inerenti alla fase esecutiva dei lavori.

CSE e direttore dei lavori: la presenza in cantiere deve essere costante

Per quanto riguarda il CSE, infatti, dagli atti è emerso un caso di sommatoria d'incarichi in quanto il G.B.C. oltre a ricoprire il predetto ruolo era anche progettista e direttore dei lavori.

Secondo i giudici, quindi, lo stesso aveva il dovere di curare e vigilare "(...) con costante presenza nel cantiere "sull'andamento dei lavori, provvedendo ad apportare gli opportuni accorgimenti in caso di evidenziati pericoli; tali pericoli, per altro, gli erano stati segnalati proprio dal F.B. che, poi, come detto è rimasto travolto dal crollo, ma il G.B.C. li aveva imprudentemente sottovalutati, disponendo la prosecuzione dei lavori nonostante la situazione d'instabilità del muro.

18

Sotto questo profilo giova ricordare che in merito alla posizione del CSE in precedenza la S.C. di Cassazione in diverse occasioni ha affermato che i compiti ad esso attribuiti dall'art.92 del D.Lgs. 81/08, non comportano un dovere di presenza permanente all'interno del cantiere (1).

In particolare, la presenza del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non va intesa come stabile presenza nel cantiere stesso, ma secondo il significato che consegue dalla posizione di garanzia di cui lo stesso è titolare nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal citato art. 92, che comprendono anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente (2).

In altri casi, tuttavia, la stessa S.C. di Cassazione ha seguito una tesi per così dire "estensiva" ritenendo, invece, obbligo specifico del coordinatore recarsi continuamente in cantiere per compiere le prescritte verifiche, dovendosi per questo ritenersi come necessaria la sua presenza stabile in cantiere.

Si tratta, invero, di una linea quest'ultima che si riscontra anche in altre diverse sentenze dello stesso segno (3); su questo piano, quindi, non sussiste un orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità ma il caso di specie non può essere ricondotto ad una ipotesi "ordinaria" in quanto come detto il CSE aveva assunto anche altri incarichi tra cui quello di direttore dei lavori e secondo i giudici proprio per la sommatoria di tali ruoli era necessaria la costante presenza all'interno del cantiere per vigilare sui lavori con un conseguente aggravamento delle responsabilità.

Sulla base di tali considerazioni, quindi, la S.C. di Cassazione ha confermato la condanna di G.B.C. alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione.

Delega di funzioni: è inefficace se il delegato è privo di effettivi poteri di gestione e di spesa

Altro profilo di notevole rilievo che emerge nella sentenza in commento è la posizione del datore di lavoro delegante; secondo la S.C. di Cassazione è fondata la doglianza delle parti civili in quanto la motivazione della sentenza impugnata è da considerarsi certamente carente "(...) laddove individua una delega di funzioni senza indicare gli specifici requisiti richiesti dalla giurisprudenza per la validità della delega, e quindi per escludere la responsabilità del delegante, con particolare riguardo: all'esistenza stessa dell'atto di delega, all'accettazione specifica del F.B. e soprattutto all'effettiva riconducibilità al medesimo dei poteri di organizzazione, gestione e spesa connessi alla delega".

Nel caso de quo traspare, infatti, che il delegato F.B. non aveva in effetti autonomi poteri di gestione e di spesa; lo dimostra il fatto che lo stesso aveva espresso "(...) le sue preoccupazioni sulla stabilità del muro al G.B.C., il quale per tutta risposta aveva, di fatto, disposto la prosecuzione dei lavori (optando per eseguire fondazioni più larghe e più basse)"; quindi, secondo gli Ermellini se il F.B. fosse stato veramente delegato e con poteri di gestione e di spesa, avrebbe potuto provvedere lui stesso a puntellare i lavori di scavo o a sospendere i lavori per esigenze di sicurezza, invece di rivolgersi al direttore dei lavori per ottenere una modifica in ordine all'esecuzione dei lavori.

Per altro i Giudici di legittimità aggiungono ancora che la sentenza impugnata "(...) è anche assolutamente carente in relazione alla valutazione degli obblighi di vigilanza in capo al datore di lavoro, certamente non esclusi dalla eventuale sussistenza di una delega di funzioni, nonostante i giudici di merito abbiano accertato che il C.L. fosse sovente in cantiere e desse le direttive inerenti allo scavo da eseguire".

Per tali motivi, pertanto, come già accennato la S.C. di Cassazione ha stabilito l'annullamento ai fini civili della sentenza impugnata riguardante il datore di lavoro, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

(1) *Cfr. ex multis Cass., sez. IV pen., 17 dicembre 2015, n. 11634.*

(2) *Cass. Sez. IV pen., 22 giugno 2015, n. 26289.*

(3) *Cfr. ex multis Cass. pen., Sez. IV, 14 giugno 2011, n. 32142; Cass. pen., Sez. IV, 26 ottobre 2011, n. 46820; Cass. pen., Sez. IV, 14 giugno 2011, n. 41993; Cass. pen., Sez. IV, 21 aprile 2010, n. 18149. Da ultimo si veda Cass. pen., sez. IV, 6 agosto 2015, n. 34289.*

Appalti, manodopera e sicurezza: esclusa l'impresa che non separa i costi nell'offerta

(Roberto Mangani, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano di Edilizia e Territorio Lavoro", 3 ottobre 2018)

Orientamento più severo - rispetto al passato - di Palazzo Spada: l'onere spetta all'operatore e la Pa non può intervenire (ma le direttive Ue sono più morbide).

Le corrette modalità di formulazione dell'offerta con riferimento ai due elementi del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali continuano ad essere oggetto di dibattito e di contrastanti interventi giurisprudenziali. Nel regime normativo antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 si era a lungo discusso - specie con riferimento agli appalti di lavori - se fosse obbligatoria l'indicazione separata in sede di offerta degli oneri di sicurezza aziendali. Il D.lgs. 50 ha modificato il quadro normativo preesistente introducendo una previsione specifica che si occupa del tema. L'articolo 95, comma 10 stabilisce infatti che nell'offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In questo modo il legislatore da un lato ha inserito l'obbligo di indicare anche i costi della manodopera e non sono gli oneri di sicurezza; dall'altro ha dato un'indicazione puntuale, volta a superare l'incertezza che era stata generata dal quadro normativo previgente. In realtà quest'ultimo risultato è stato solo parzialmente raggiunto, poiché si è posto il tema del grado di vincolatività della previsione introdotta, specie con riferimento all'eventuale utilizzo del soccorso istruttorio. In particolare si è posto il tema se, a fronte della mancata indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza la relativa offerta vada immediatamente esclusa ovvero si possa procedere a chiedere all'offerente un'integrazione ricorrendo al soccorso istruttorio.

I costi della manodopera

In relazione ai costi della manodopera una recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 25 settembre 2018, n. 5513 ha stabilito che la mancata separata indicazione degli stessi comporta l'immediata esclusione dell'offerta.

Nel caso di specie il concorrente, non avendo provveduto all'indicazione separata dei costi della manodopera, aveva tuttavia sostenuto che ciò non comportava alcuna incertezza sui contenuti

dell'offerta né una modifica del prezzo. Ciò che veniva contestato, infatti, non era la mancata considerazione dei costi della manodopera ai fini della formazione del prezzo, bensì esclusivamente la mancanza della loro indicazione separata. In questo contesto residuava peraltro in capo all'ente appaltante il potere di valutare, in sede di verifica della congruità dell'offerta, l'adeguatezza dei costi della sicurezza, comprensivi dei costi della manodopera.

Questa linea argomentativa non è stata condivisa dal Consiglio di Stato. Il giudice amministrativo ha ritenuto in primo luogo che la norma sia chiara nell'imporre ai concorrenti la separata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali. Dal punto di vista sostanziale occorre poi tenere presente che per quanto riguarda i costi della manodopera solo il concorrente ne può conoscere l'entità, così che la loro determinazione non può essere il frutto di una modalità astratta e precostituita - come tale applicabile anche dall'ente appaltante - volta a scorporare tali costi dal prezzo offerto.

Ragionamento non dissimile vale per gli oneri di sicurezza aziendali. Anche questi sono il risultato di valutazioni che rientrano nella totale discrezionalità dell'offerente, che tengono conto della specifica organizzazione dell'impresa. Come tali non possono essere determinati in via autonoma dall'ente appaltante, ricorrendo a formule precostituite.

Dal punto di vista della ratio della norma la mancanza della separata indicazione non consente, secondo il giudice amministrativo, di verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di retribuzioni, assicurazione obbligatoria e sicurezza del lavoro, vanificando così la finalità ultima che il legislatore intendeva perseguire. Non si tratta quindi di un'omissione meramente formale, ma di una mancanza che incide su aspetti sostanziali dell'offerta.

Ciò comporta che non è attivabile neanche il soccorso istruttorio, posto che lo stesso non può essere utilizzato per sanare irregolarità afferenti all'offerta. Di conseguenza, se l'offerta economica si sostanzia in un valore unico, che non dà evidenza degli elementi per i quali il legislatore ha imposto l'indicazione separata - costo della manodopera e oneri per la sicurezza - l'offerta stessa va esclusa.

Gli oneri di sicurezza aziendali

Il tema dell'indicazione separata in sede di offerta si è posto, come accennato, anche per gli oneri di sicurezza aziendali. Si tratta di una problematica analoga a quella sopra esaminata relativa ai costi della manodopera.

Rispetto ad essa la giurisprudenza prevalente ha assunto una posizione simile a quella sopra illustrata con riferimento ai costi della manodopera. Secondo tale indirizzo la mancanza di indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale priva l'offerta di un elemento essenziale, con conseguente impossibilità di attivare il soccorso istruttorio.

A quest'ultimo proposito non possono neanche trovare applicazione i principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 27 luglio 2016, n. 19, che ammetteva il ricorso al soccorso istruttorio per il caso di mancata indicazione separata degli oneri della sicurezza. Tale principio, infatti, è stato affermato con riferimento a un quadro normativo antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. 50, così che non può trovare spazio a fronte di una norma sopravvenuta - l'articolo 95, comma 10 del D.lgs. 50 - che esplicitamente richiede tale indicazione separata. Da qui la conclusione nel senso dell'immediata esclusione delle offerte che non risultano conformi alla prescrizione normativa (tra le più recenti Cons. Stato, Sez. V. 28 febbraio 2018, n. 1228).

Il diverso orientamento europeo (e dello stesso Consiglio di Stato)

A fronte di questo indirizzo prevalente, si pone tuttavia un diverso orientamento interpretativo che ha trovato accoglimento anche presso lo stesso Consiglio di Stato. La sentenza della Sez. III, 27 aprile 2018, n. 2554 ha infatti affermato che la soluzione dell'immediata esclusione delle offerte si pone in contrasto con l'indirizzo proprio della normativa comunitaria, che non prevede tale sanzione per un inadempimento che resta di carattere formale.

In questa cornice l'articolo 95, comma 10 non va letto separatamente, ma va interpretato in un contesto più ampio che tenga conto, ad esempio, anche della disposizione contenuta all'articolo 97, comma 5, lettera c), che prevede la possibilità di sottoporre a verifica di congruità gli oneri di sicurezza aziendali qualora vi sia il sospetto che gli stessi siano incongrui o comunque non sia possibile definirne l'entità a causa della loro mancata indicazione in sede di offerta.

Deve quindi ritenersi che l'esclusione automatica conseguente alla mancata indicazione separata degli oneri di sicurezza sia illegittima, in quanto non consente al concorrente di dimostrare, eventualmente anche in sede di giustificazioni, che la sua offerta comprende detti oneri e che gli stessi sono congrui. In questa logica è pienamente legittimo attivare il soccorso istruttorio, cosicché il concorrente possa precisare l'entità degli oneri già inclusi, ancorché non separati, nel prezzo offerto. In questo modo non si ha alcuna alterazione dell'offerta, e la mancata indicazione separata degli oneri della sicurezza si risolve in una violazione meramente formale, come tale sanabile attraverso il soccorso istruttorio.

Le prescrizioni di gara e la compatibilità comunitaria

Entrambe le posizioni sopra riassunte si fondano su argomentazioni degne di considerazione. La prima interpretazione, più restrittiva, trova la sua motivazione fondamentale nel dato letterale della nuova norma introdotta dal D.lgs. 50: a differenza di quanto previsto in passato, nell'attuale regime normativo il legislatore si è espresso in maniera chiara circa la necessità che nell'offerta vi sia l'indicazione separata degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera. È stato peraltro ritenuto che l'esistenza della norma non sia in sé risolutiva di tutti i problemi. Secondo un certo orientamento è infatti sempre necessario che, in applicazione di tale norma, nei documenti di gara sia espressamente previsto l'obbligo di indicazione separata dei suddetti elementi. Se invece tale

prescrizione non è riportata è sempre attivabile il soccorso istruttorio. Più in generale si è posto il tema se una norma come quella da ultimo inserita dal legislatore nazionale, intesa come immediatamente escludente l'offerta che non sia ad essa conforme, sia compatibile con i principi dell'ordinamento comunitario e in particolare con quelli di non discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento.

La limitazione alla concorrenza

Un'interpretazione di questo tipo, infatti, finisce per limitare in maniera ingiustificata la concorrenza, andando peraltro a penalizzare proprio gli operatori di altri paesi della Ue, meno abituati a muoversi nella complessità del quadro normativo nazionale.

Anche tenendo conto di quest'ultima considerazione, la soluzione più ragionevole, almeno in astratto, sembra essere quella che ammette il soccorso istruttorio quando la mancata indicazione degli oneri di sicurezza e dei costi della manodopera costituisce un vizio formale e non sostanziale, nel senso che degli stessi il concorrente ha tenuto conto in sede di predisposizione dell'offerta, anche se poi non li ha materialmente evidenziati in maniera separata all'atto della relativa presentazione.

Va tuttavia detto che nella pratica questa soluzione non sempre è facilmente applicabile. Infatti, qualora l'offerta non sia fondata sui prezzi unitari ma si componga di un unico prezzo non è agevole stabilire se nella sua formulazione si sia tenuto conto degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera. In definitiva, nonostante la formulazione letterale dell'articolo 95, comma 10, restano dei dubbi sulla legittimità dell'esclusione automatica delle offerte che non evidenziano in maniera separata gli oneri per la sicurezza e i costi della manodopera. Resta infatti sullo sfondo il possibile ricorso al soccorso istruttorio, tenuto conto della finalità dell'istituto che è quello di evitare le esclusioni fondate su elementi formali che non incidono sulla sostanza dell'offerta.

Cisterne per il trasporto di merci pericolose

(Francesca Sartori, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Tecnici24", 17 settembre 2018)

Pubbligate alcune Norme tecniche riguardanti le Cisterne per il trasporto di merci pericolose

Norma Tecnica UNI EN 23 agosto 2018, n. 12972

Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Prova, controllo e marcatura delle cisterne metalliche.

La norma, aggiornata nel suo contenuto tecnico in modo sostanziale, specifica la prova, il controllo e la marcatura per l'approvazione di tipo, l'ispezione iniziale, l'ispezione periodica, il controllo intermedio e il controllo straordinario di cisterne metalliche (fasciame e attrezzature) di veicoli cisterna per trasporto su strada, carri cisterna per il trasporto su rotaia, cisterne trasportabili e containers per cisterne per il trasporto di merci pericolose.

Norma Tecnica UNI EN 2 agosto 2018, n. 16657

Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Attrezzatura per cisterne di trasporto per i dispositivi di troppopieno per serbatoi statici

La norma, aggiornata in modo non sostanziale, specifica i requisiti minimi prestazionali e di costruzione per vari tipi di dispositivi di troppopieno situati sul veicolo cisterna.

La norma si applica ai dispositivi di troppopieno per combustibili liquidi con un punto di infiammabilità non maggiori di 100 ° C e utilizzabili a temperatura ambiente nell'intervallo da 25 ° C a +60 ° C, e soggetti a normali variazioni della pressione di esercizio.

Norma Tecnica UNI EN 2 agosto 2018, n. 14116

Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Interfaccia digitale dei dispositivi di riconoscimento dei prodotti per combustibili liquidi

La norma, aggiornata nel suo contenuto tecnico in modo non sostanziale, tratta l'interfaccia digitale in fase di carico e/o scarico dei prodotti, utilizzata per il trasferimento delle informazioni relative ai prodotti e specifica i requisiti prestazionali, gli aspetti critici relativi alla sicurezza e le prove destinate a garantire la compatibilità dei dispositivi.

Norma Tecnica UNI EN 2 agosto 2018, n. 13317

Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Equipaggiamento di servizio per cisterne - Coperchio del passo d'uomo.

La norma, aggiornata nel suo contenuto tecnico in modo sostanziale, specifica i requisiti prestazionali, le dimensioni e le prove necessarie per verificare la conformità dei coperchi del passo d'uomo all'utilizzo con prodotti di petrolio liquidi e altre sostanze pericolose di classe 3 secondo l'ADR, con tensione di vapore non maggiore di 110 kPa a 50 °C, non classificate come tossiche o corrosive.

Polizia e vigili del fuoco, il Garante privacy dà il via libera allo schema di decreto sulla sicurezza del lavoro

(Pietro Gremigni, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 12 settembre 2018)

Il Garante della privacy, con provvedimento del 19 luglio 2018 (newsletter 10.9.2018), ha dato il nulla osta alla schema di decreto ministeriale che intende introdurre un regolamento speciale in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale della Polizia di Stato, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in attuazione del testo unico di sicurezza sul lavoro del 2008.

Il decreto contiene, tra l'altro, la disciplina degli adempimenti comunicativi tra datore di lavoro e altri organismi preposti alla tenuta dei dati sulla salute dei lavoratori quali il medico competente o l'Inail.

A questo proposito il provvedimento del Garante specifica che l'elemento centrale del trattamento riguarda dati di tipo sanitario. Pertanto, sulla base del regolamento europeo 2016/679, lo stesso è svolto nell'ambito degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che sono da annoverare tra le categorie particolari di dati, nella specie "sanitari", e perciò appare supportato da adeguata base giuridica.

Ciò detto, però, il parere del 19 luglio pone il dubbio che il doppio canale comunicativo dei documenti inerenti i lavoratori alla Asl o vigili del fuoco da un lato e agli uffici di vigilanza interni dall'altro, ai fini della realizzazione dei compiti di vigilanza, possa violare la regola della proporzionalità. Potrebbe risultare infatti eccedente rispetto agli scopi dal momento che per tutti i lavoratori tale funzione di vigilanza è svolta dall'azienda sanitaria locale competente per territorio e, per alcuni profili, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e non anche da ulteriori organismi.

In secondo luogo la trasmissione all'Inail tramite il sistema Sinp dei dati di tale personale deve avvenire per le sole finalità previste dalla legge che sono di tipo statistico e prevenzionale e nel rispetto delle indicazioni già fornite dal Garante. Perciò occorre rispettare le speciali modalità di partecipazione al sistema da parte delle forze armate e di polizia e applicando tecniche di anonimizzazione dei dati, in quanto sufficienti a garantire le finalità della predetta trasmissione dei dati.

I benefici assistenziali per lavoratori esposti all'amianto

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 25 settembre 2018)

Con Circolare 21 settembre 2018, n. 36 l'Inail ha fornito importanti indicazioni per l'accesso alla prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi per il triennio 2018-2020.

27

Si tratta, in sostanza, del beneficio che deriva dall'articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il cui ammontare è stato quantificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2018.

Evidenzia l'Istituto assicuratore, con la circolare in commento, che gli aventi diritto alla prestazione una tantum sono tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale. Nell'ipotesi di decesso dei predetti soggetti, la prestazione una tantum può essere corrisposta agli eredi, e ripartita tra gli eredi stessi.

L'importo della prestazione economica è confermato per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 nella stessa misura di euro 5.600,00 previsto per il triennio 2015-2017.

Si evidenzia che la suddetta prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell'amianto per esposizione di natura professionale, di cui al decreto interministeriale del 12 gennaio 2011, n. 303.

In base alle nuove istruzioni fornite dall'Inail, per accedere alla prestazione, l'interessato deve presentare alla sede territoriale Inail competente per domicilio o trasmettere tramite raccomandata a/r o tramite pec, apposita istanza ricorrendo alla modulistica allegata alla circolare 21 settembre 2018, n. 36. Con la suddetta istanza, l'avente diritto autocertifica sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi necessari comprovanti l'esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale.

L'istanza deve essere corredata dalla documentazione sanitaria attestante che il soggetto è affetto da mesotelioma e contenere l'indicazione dell'epoca della prima diagnosi, ai fini della valutazione

della compatibilità dei periodi di esposizione - familiare o ambientale - all'amianto con l'insorgenza della patologia.

La documentazione sanitaria deve essere rilasciata da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs); può ritenersi valida la copia della cartella clinica, o della lettera di dimissioni, sempre che dalle stesse si riesca a desumere la diagnosi di mesotelioma e l'epoca della prima diagnosi.

Da evidenziare, infine, che l'Inail eroga la prestazione assistenziale in un'unica soluzione entro novanta 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata all'istanza medesima risulta completa.

Qualora l'istanza o la documentazione probante la patologia di che trattasi risulta invece incompleta, l'Istituto invita l'avente diritto, ovvero il malato di mesotelioma o i suoi eredi, a fornire le necessarie integrazioni entro il termine di 15 giorni. Il procedimento per la corresponsione del beneficio in esame resta sospeso per il suddetto periodo. La prestazione assistenziale riconosciuta a favore degli eredi è attribuita unitariamente al nucleo degli eredi medesimi e ripartita tra loro.

Formazione per gli autotrasportatori, dal 25 settembre le domande di finanziamento

(Antonio Carlo Scacco, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 10 settembre 2018)

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2018, pubblicato nella G.U. del 9 agosto 2018, ha reso rese note le modalità operative per la erogazione dei fondi destinati al finanziamento di progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto (9, 6 milioni di euro per il corrente anno).

I soggetti interessati sono le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, i cui titolari e dipendenti siano inquadrati nel contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni. In particolare possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (incluse le strutture societarie).

Le iniziative finanziabili sono quelle di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro (sono espressamente esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti per l'esercizio della relativa attività).

Tali iniziative possono essere realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali ovvero strutturati per filiere e devono essere avviate a partire dal 4 dicembre 2018 e terminare entro il 3 giugno dell'anno successivo.

Per accedere alle risorse è necessario presentare una apposita domanda telematica dal 25 settembre fino al 29 ottobre 2018 (il termine è perentorio).

Le relative istruzioni saranno successivamente rese note, a partire dall'11 settembre prossimo, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi.

Il contributo varia in funzione della grandezza dell'impresa (da euro 15.000 per le imprese che occupano meno di dieci persone ad euro 800.000 per i raggruppamenti di imprese) tenendo conto di alcuni specifici massimali di spesa riferiti ad ore di formazione, compenso dei docenti e del tutor ecc. In ogni caso le spese complessive inerenti specificamente l'attività didattica dovranno essere pari o superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.

Per ogni progetto formativo, la formazione a distanza non potrà superare il 20 per cento del totale delle ore di formazione.

I soggetti ammessi saranno tenuti alla compilazione di un apposito registro di presenze elettronico entro e non oltre le ore 24,00 della giornata di svolgimento della lezione utilizzando una apposita piattaforma telematica. Il contributo sarà erogato a completamento della iniziativa formativa previa specifica rendicontazione dei costi (da inviare telematicamente entro 45 giorni dalla conclusione del percorso formativo) certificata da un revisore contabile.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verificherà il corretto svolgimento dei corsi di formazione procedendo, nei casi più gravi di accertamento di eventuali irregolarità, alla richiesta di restituzione degli importi corrisposti.

Esperto Risponde

I quesiti degli abbonati di Tecnici24

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 6 settembre 2018)

Attrezzature di lavoro

D: *Se in un'azienda italiana è programmato l'intervento di manutenzione da tecnici esteri (nello specifico tedeschi e inglesi), quale documentazione si deve richiedere agli stessi per farli entrare in azienda e essere in sicurezza?*

R: Per le imprese straniere extra comunitarie i documenti da richiedere sono gli stessi previsti per le aziende italiane dall'Allegato XVII e dall'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/08 oppure dall'articolo 26 del medesimo decreto. Relativamente al certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o al Durc si ritiene possibile acquisire qualsiasi documentazione equivalente rilasciata dal competente organo del Paese d'origine. Circa la verifica della regolarità contributiva ci si può riferire all'interpello del Ministero del Lavoro n. 6 febbraio 2009, n. 6. Sulla necessità di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'azienda straniera si segnala anche una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cfr. Cass. pen., sez. IV, 27 Agosto 2014, n. 36268) in base alla quale anche nei riguardi di una impresa non italiana la posizione di garanzia del datore di lavoro in merito alla scelta dell'impresa appaltatrice trova la sua ragion d'essere nella finalità di evitare che, attraverso la stipula di un contratto di appalto, vengano affidate all'appaltatore lavorazioni o mansioni che il singolo lavoratore non sia in grado di svolgere, con incremento del rischio per la sua sicurezza.

Si può, dunque, desumere dalla norma in esame una precisa regola di diligenza e prudenza che il committente dei lavori dati in appalto è tenuto a seguire e, in particolare, l'obbligo di accertarsi che la persona alla quale affida l'incarico sia, non solo munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, come si evince dal riferimento, comunque non esclusivo, al certificato della Camera di Commercio, ma anche della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività che deve esserle commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa. In altre parole, tale norma svolge funzione integrativa del precetto penale che sanziona il reato di lesioni colpose ponendo a carico del committente l'obbligo di garantire che anche l'impresa appaltatrice che svolge attività nella sua azienda si attenga a misure di prevenzione della cui inosservanza lo stesso committente sarà chiamato a rispondere.

Formazione

D: *Un tecnico dovrebbe ricoprire il ruolo di RSPP settore agricoltura. Con l'accordo Stato-Regioni del 26 Gennaio 2006 il tecnico con laurea in ingegneria ambientale si è formato in tutti i moduli (A-B-C). In merito ai moduli specialistici del modulo B non ha svolto solo B1 Agricoltura. Per svolgere il ruolo di RSPP settore agricoltura con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 dovrebbe fare 12 ore integrative (modulo B-SP1) oppure non deve svolgere alcun modulo integrativo in quanto la sua laurea in ingegneria ambientale è rientrata tra quelle che prevedono l'esonero dalla frequentazione dei corsi?*

R: Il punto 1 dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, nel richiamare l'art. 32 del d.lgs.81/08, identifica le classi di laurea (tra cui ingegneria ambientale) il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione RSPP/ASPP e pertanto si ritiene che sia compresa nell'esonero anche la frequenza al modulo specialistico B-SP1 Agricoltura-Pesca.

Al punto 8 dell'Accordo viene comunque precisato che in fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo (4 settembre 2016), la frequenza del modulo B comune o di uno o più Moduli di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli RSPP/ASPP formati ai sensi dell'Accordo S.R. del 26 gennaio 2006.

Pertanto la eventuale frequenza del Modulo B-SP1 di 12 ore potrà essere riconosciuta come valida ai fini dell'obbligo generale di aggiornamento che per un RSPP è pari a 40 ore da distribuirsi nell'arco del quinquennio.

D: *È possibile effettuare il corso per RSPP - datore di lavoro in modalità e-learning più videoconferenza? L'accordo stato regioni 7 Luglio 2016 allegato V, parla della possibilità di effettuare i primi due moduli in e-learning e le restanti ore in aula ma non trovo nessun accenno alla videoconferenza. Ci sono tanti siti che invece propongono questa modalità e mi chiedevo se fosse ritenuta valida.*

R: Il quesito posto affronta una problematica complessa sulla quale ad oggi non vi sono indicazioni chiare da parte del legislatore. Ovviamente nessun problema può essere riscontrato riguardo all'utilizzo della videoconferenza per l'erogazione di corsi per la parte ove è ammessa la possibilità di utilizzo dell'e-learning.

Il problema della videoconferenza si pone invece, come anche evidenziato nel quesito, circa l'erogazione dei corsi che devono essere obbligatoriamente svolti in aula. Fermo restando che la vigente normativa non si è espressa sul punto, saremmo portati a ritenere ammissibile l'utilizzo della videoconferenza in sostituzione della parte di formazione in aula sulla base di

un'interpretazione analogica di un passaggio dell'Accordo del 25 luglio 2012 assunto tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento proposto dal Ministero del lavoro recante adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08. Le suddette linee interpretative, specificando modalità e contenuti dell'apprendimento, evidenziano in seguito che la previsione relativa alla verifica finale in presenza deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza.

Tale interpretazione, pur se riferita ad altra tematica, legittimerebbe comunque la conclusione che i corsi ove è richiesta la presenza fisica (come quelli in aula) sono anche quelli svolti per il tramite della videoconferenza. Si è inoltre a conoscenza del fatto che alcune organizzazioni abbiano recentemente richiesto chiarimenti anche alle ASL. Una di queste ha presentato un quesito alla Regione Lombardia per sapere se potevano essere considerati validi, in caso di controllo, i corsi (previsti in aula) svolti tramite videoconferenza. Ci risulta che la Regione abbia risposto informalmente che potevano essere accettati in relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie, ma non ha mai fornito un parere ufficiale.

Tutto ciò considerato e vista l'assenza di una nota ufficiale in questa direzione - si consiglia di utilizzare la massima cautela nello svolgimento dei corsi in videoconferenza e, in ogni caso, di assicurarsi che vi sia sempre un responsabile del progetto formativo, il registro di presenza dei partecipanti, la possibilità di interloquire con il docente e gli altri discenti e ogni altro elemento utile per poter eventualmente dimostrare agli organi di controllo di avere rispettato con scrupolo tutte le indicazioni previste dalla normativa.

D: *La nomina del Responsabile Rischio Amianto deve essere fatta in modo formale e deve essere specificamente riferita ad una lista di edifici precisamente identificati (caratterizzati dalla presenza di MCA) oppure può essere formulata genericamente e riferita a tutti gli immobili afferenti ad ben delimitato territorio (es: Comune, Provincia, Regione ecc.?)*

R: Il d.m. 6 settembre 1994, la norma che regola l'attivazione della nomina del Responsabile è esplicita in tal senso e chiarisce che dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto (MCA) in un edificio si debba mettere in piedi un Programma di Controllo e Manutenzione (PCM) per evitare che i MCA subiscano deterioramenti e rilascino concentrazioni pericolose nell'aria. Il primo punto previsto del PCM (D.M. 6 SETTEMBRE 1994 p. 4) è proprio la nomina del Responsabile. L'applicazione alla lettera del DM indica in primo luogo l'individuazione dei MCA e successivamente provvedere alla nomina specifica del sito; in generale, le norme che regolano la sicurezza e la salute sono tarate sui criteri minimi di sicurezza; quindi prevedere preventivamente l'attivazione del responsabile in immobili in cui non si è ancora certi della

presenza di MCA fa sì che sia maggiormente garantita la tutela della salute degli occupanti.

Detto questo, è possibile nominare preventivamente un Responsabile Amianto purché si ricada nel principio di ragionevolezza partendo quindi da uno studio che prenda in considerazione ad esempio gli anni di costruzione dell'immobile, la tipologia di edilizia (metallica, tradizionale ecc.) i materiali impiegati, la destinazione d'uso ecc.; ad esempio nei teatri costruiti antecedentemente gli anni 90' è ragionevole pensare che in alcuni elementi strutturali e accessori (per migliorare l'acustica, ai fini antincendio, ecc.) siano stati utilizzati MCA quindi, in una situazione del genere, nominare un esperto della tematica amianto con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive ancor prima di aver fatto un censimento dei MCA eventualmente presenti, è sicuramente un valore aggiunto al fine di garantire la salute dei lavoratori impiegati e della collettività in generale. Resta inteso che il censimento dei MCA, e più in generale la valutazione del rischio (D.Lgs. 81/08), resta un obbligo di legge sancito dall'art. 12 co. 2 del D.P.R. 8 agosto del 1994 e si legge: Il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

34

Sanzioni

D: *Se gli organi di vigilanza preposti vengono a conoscenza (tramite video, foto, segnalazioni) di un'azienda che non è in regola per ciò che concerne gli aspetti relativi al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e decidono di effettuare un'ispezione presso la stessa ma nel momento del controllo l'azienda ha provveduto a regolarizzare la propria situazione, è comunque a rischio di sanzioni da parte degli organismi di controllo? Anche per ciò che concerne gli aspetti relativi alla sicurezza alimentare?*

R: Posto che l'Organo di vigilanza competente per la materia prevenzionistica del lavoro si trova presso i Servizi ispettivi delle ASL o del Servizio Ispezione del lavoro, il personale ad esso addetto riveste la qualifica di Agente o Ufficiale di polizia giudiziaria (PG). Quest'ultima, acquisisce la notizia di reato (art. 330 c.p.p.) in maniera tipica ovvero attraverso atti formali, quali ad esempio querela o a seguito di ispezione, nonché atipica. In tale ultimo caso effettivamente la fonte della notizia potrebbe essere informale o addirittura anonima. Questo pone ovviamente la necessità di verificare la notizia, anche attraverso atti tipici di polizia giudiziaria.

Tuttavia, qualora la situazione riscontrata in un determinato momento storico non sia dettagliata tramite fonti di prova (es. fotografie) direttamente da organi di polizia giudiziaria, l'eventuale provvedimento sanzionatorio portato avanti dall'organo di vigilanza sarà ancora maggiormente legato all'attendibilità della fonte di prova stessa, che dovrà essere estremamente circostanziata onde dirimere ogni sorta di opposizione in contraddittorio; ovvero inverosimile, in quanto sarà comunque la PG a doverne dettagliarne la fattispecie. Il fatto che la situazione sia stata successivamente regolarizzata, come posto nel quesito, non esime dall'applicazione della disciplina sanzionatoria con provvedimento ex post a condotta esaurita.

Sistema istituzionale

D: In un'impresa agricola iscritta con la qualifica di Società Semplice, costituita esclusivamente da due soci amministratori (due fratelli) con versamento di uguali quote, in che modo è possibile stabilire chi svolge il ruolo di Datore di lavoro? Attualmente, nel caso di sanzioni in materia di salute e sicurezza, queste verrebbero applicate in egual misura ad entrambi. È necessario apportare delle modifiche alla visura per identificare il Datore di lavoro e se sì quali?

R: Nella società di cui al quesito i due soci al 50% devono stabilire chi dei due deve svolgere le funzioni di datore di lavoro (esclusivamente per i compiti inerenti la sicurezza) e chi quelle di solo socio lavoratore; tale designazione deve risultare da apposito atto scritto come sancito dall'art. 16 del D.Lgs. 81/08. In ogni caso l'azienda rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08. La questione rileva anche sotto altro aspetto. Una volta stabilito, infatti a quale soggetto spettino le funzioni datoriale, discende che l'altro socio deve essere necessariamente qualificato come lavoratore, con ogni conseguenza in ordine ai vari adempimenti prevenzionali (ad, es., formazione, informazione, ecc.). La normativa sulla sicurezza sul lavoro è infatti applicabile ogniqualvolta vi sia un datore di lavoro e almeno un lavoratore come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08.

A tal fine non ha rilevanza la tipologia contrattuale che lega datore di lavoro e lavoratore, nè la presenza o meno di una retribuzione o la tipologia della stessa. Ciò che rileva è che tale lavoratore svolga una prestazione lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. Si fa presente che al lavoratore sono equiparati anche i soci di società, anche di fatto, che prestano la propria attività per conto delle società e dell'ente stesso.

Nel caso specifico si evidenzia che è applicabile l'articolo 21 del D.Lgs. 81/08 che prevede che i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti debbano unicamente:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Il medesimo articolo prevede poi che gli stessi soggetti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Sorveglianza sanitaria

D: *Le visite mediche per ripresa attività lavorativa per persone che si assentano per periodi superiori ai 60 gg causa malattia o infortunio - devono essere svolte solo per persone già soggette a sorveglianza sanitaria o per tutti i lavoratori che si trovino assenti per più di 60 giorni? Lo stesso criterio vale anche per le visite mediche di donne in stato di gravidanza che intendano lavorare l'ottavo mese? Per le visite a conclusione del rapporto di lavoro?*

R: Il presupposto logico e metodologico da cui muovere per rispondere al quesito posto è rappresentato dall'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 così come successivamente modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. L'articolo evidenzia inizialmente, al primo comma, i casi in cui è obbligatorio lo svolgimento della sorveglianza sanitaria e successivamente specifica, al secondo comma, le modalità attraverso cui essa deve essere espletata. Tra esse sono appunto previsti, alla lettera e-ter), i casi delle visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Questa consecutio dell'articolato normativo ci fa propendere per la tesi che le visite mediche per ripresa attività lavorativa debbano essere svolte solo per lavoratori già soggetti a sorveglianza sanitaria.

Analogha considerazione deve essere fatta per i casi disciplinati dal comma 2, lett. e) dell'articolo 41, relativi alle visite a conclusione del rapporto di lavoro. Circa le visite mediche di donne in stato di gravidanza che intendano lavorare l'ottavo mese si evidenzia come la flessibilità del congedo di maternità consenta alla lavoratrice in gravidanza di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (cioè dal nono mese di gravidanza) fino al quarto mese successivo al parto, a condizione che il ginecologo del servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso oppure il medico dell'azienda preposto alla tutela della salute sul luogo di lavoro (medico competente), attestino che la permanenza al lavoro nel corso dell'ottavo mese di gravidanza non causi un pregiudizio alla salute della madre e del bambino.

A tal fine, la lavoratrice deve presentare un'apposita domanda sia al datore di lavoro sia all'Inps, corredata da certificazione sanitaria acquisita durante il settimo mese di gravidanza attestante i presupposti di permanenza al lavoro. Sul punto, volendo approfondire, si rimanda alle importanti precisazioni fornite dall'Inps con il messaggio n. 13279 del 25 maggio 2007.

Valutazione del rischio

D: *Il DUVRI deve necessariamente essere firmato dal Datore di lavoro o può farlo anche un suo delegato?*

R: L'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 chiarisce, in maniera inequivoca, che spetta al datore di lavoro committente l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (Duvri), attraverso il quale vengono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,

ridurre al minimo i rischi da interferenze. Essendo tale obbligo affidato per legge alla responsabilità datore di lavoro, si ritiene preferibile che sia quest'ultimo a sottoscriverlo. Si evidenzia tuttavia che la predisposizione del Duvri non appare formalmente come un obbligo non delegabile del datore di lavoro in quanto il legislatore - sia pure in modo poco coerente rispetto ai principi ispiratori sui quali poggiano i divieti di delega - da un lato non tale divieto nell'art. 17 (limitandosi a considerare non delegabile solo la valutazione dei rischi) e dall'alto (Cfr. art. 18, comma1, lett. p), lo ha espressamente qualificato come obbligo oltre che del datore di lavoro committente anche del dirigente (secondo le attribuzioni e competenze conferite).

Si fa poi notare che l'ultimo periodo del citato articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 dispone che nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Cfr. decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Eventi della FONDAZIONE



Bologna 18 ottobre 2018, ore 10.00, AMBIENTE LAVORO c/o sala convegni Stand il Sole 24 ore

Valido come aggiornamento per FORMATORI SICUREZZA area tecnica, DIRIGENTI, PREPOSTI, RSPP/ASPP e RLS

**INVESTIMENTI E CONTROLLO ECONOMICO NELLA PREVENZIONE DEI RISCHI DI SSL
Modelli relazionali-formativi**

38



Rimini 7 Novembre 2018, ore 10:00 c/o Sala Acero, Pad. A6, piano 1°

Valido come aggiornamento per FORMATORI SICUREZZA area tecnica, DIRIGENTI, PREPOSTI, RSPP/ASPP e RLS

**I RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI RACCOLTA RIFIUTI
Movimentazione manuale dei carichi e sforzo muscolare**



Rimini 7 Novembre 2018, ore 14:30 c/o Sala Acero, Pad. A6, piano 1°

Valido come aggiornamento per FORMATORI SICUREZZA area giuridica, DIRIGENTI, PREPOSTI, RSPP/ASPP e RLS

**I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMA UNI ISO 45001**



Rimini 8 Novembre 2018, ore 9:00 c/o Sala Village 24 Hall Sud

Valido come aggiornamento per FORMATORI SICUREZZA area comunicazione, DIRIGENTI, PREPOSTI, RSPP/ASPP e RLS

BENESSERE ORGANIZZATIVO NEI SERVIZI AMBIENTALI. LAVORATORI E SICUREZZA



Rimini 8 Novembre 2018, ore 15:00 c/o Sala Il Sole 24 ore, Hall Sud

Valido come aggiornamento per FORMATORI SICUREZZA area tecnica, DIRIGENTI, PREPOSTI, RSPP/ASPP e RLS

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Controllo analitico-ambientale in ambienti di raccolta e lavorazione dei rifiuti**

Rassegna di normativa

(G.U. 2 ottobre 2018, n. 229)

 Sicurezza


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattivi, ai sensi dell'articolo 9, del decreto 6 febbraio 2018.

(G.U. 27 settembre 2018, n. 225)

39



Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Direzione Publishing - Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.